

Roma, 23 maggio 2022

Audizione informale in videoconferenza su Atti del Governo n. 382 e 383 - Martedì 24/05/2022 - Commissioni riunite XII - XIII - Camera dei deputati

Come certo noto e cito dalla documentazione parlamentare dello scorso 8 febbraio [Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente \(camera.it\)](#) la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E' stato inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

A questi fondamenti costituzionali vanno aggiunte due considerazioni: la salute degli animali non può essere garantita se non tramite la tracciabilità degli animali e delle “strutture” dove vivono.

Il medico veterinario, come prescrive il Codice deontologico della professione, all' Art. 1- *Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera:*

alla protezione dell'uomo e degli animali dai pericoli e danni derivanti dall'ambiente, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;

alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;

alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;

alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con l'uomo;

alle attività legate alla vita degli animali d'affezione, da competizione sportiva ed esotici;

alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;

alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale-ambiente;

alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.

Infine, ma non per importanza, il medico veterinario ha il ruolo di conciliare le istanze dei (pazienti) animali con quelle dei proprietari. Anche nell'ambito della medicina veterinaria vale il principio bioetico della non maleficenza e come unica professione della salute che si occupa di animali, l'approccio sanitario di una norma complessa come il Regolamento 2016/429 e la sua applicazione in Italia ci trova assolutamente a favore.

Consapevoli della complessità e della vastità di queste norme ma anche della loro importanza, siamo a favore di tutte le regole sulla identificazione e registrazione in anagrafe animali dei singoli e delle strutture dove sono detenuti gli animali.

Solo la tracciabilità consente di garantire la salute pubblica.

Dopo due anni di pandemia e di zoonosi emergenti – notizie di attualità – dovrebbe essere chiaro a tutti che la salute del pianeta e dei suoi abitanti è una sola.

Gli effetti negativi delle azioni umane sul pianeta devono essere prevenuti perché è evidente quali sono le conseguenze dell'erosione degli habitat.

Il commercio di animali selvatici ed esotici ha effetti deleteri sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione.

Quindi è necessario stabilire regole precise come queste previste dall'atto 383 ma sono necessarie anche alcune modifiche - dettagliate di seguito.

In Italia sono presenti moltissimi animali detenuti come animali da compagnia o meglio e in alcuni casi, più precisamente come animali non destinati al consumo alimentare.

Tutti questi animali devono poter essere tracciabili come tutti gli animali che vivono a stretto contatto con l'uomo in Italia.

Non riteniamo sia questa la sede per proporre riflessioni bioetiche – che dovranno comunque essere affrontate in un prossimo futuro – e pertanto limitiamo le nostre considerazioni sugli aspetti regolamentari che hanno motivazioni solide e richiami ad altre norme già in vigore.

Vogliamo ricordare che pochi giorni fa (il 22 maggio) è stata celebrata la Giornata della Biodiversità e vale la pena di citare quanto pubblicato da ISPRA:

Secondo un rapporto dell'IPBES del 2020, dal titolo "Pandemics", le cause alla base delle pandemie sono gli stessi cambiamenti ambientali globali che guidano la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico. Questi includono il cambiamento dell'uso del suolo, l'espansione e l'intensificazione dell'agricoltura e il commercio e il consumo di specie animali selvatiche. Questi fattori di cambiamento portano la fauna selvatica, il bestiame e le persone a un contatto più stretto, consentendo ai microbi animali di infettare le persone e portare a infezioni, a volte focolai, e più raramente in vere pandemie, che si diffondono attraverso reti stradali, centri urbani e rotte globali di turismo e commercio. Il recente aumento esponenziale dei consumi e degli scambi, trainato dalla domanda nei paesi sviluppati e nelle economie emergenti, nonché dalla pressione demografica, ha portato a una serie di malattie emergenti che hanno origine principalmente nei paesi in via di sviluppo con elevato livelli di biodiversità, guidate dai modelli di consumo globali.

[Giornata Onu per la diversità biologica. "Costruire un Futuro Condiviso per tutta la Vita" è il tema scelto per il 2022 — Italiano \(isprambiente.gov.it\)](#)

Ben vengano quindi norme per regolamentare un ambito finora privo di regole per tutelare la salute pubblica.

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53)

Atto n. 382

Testo	Azione proposta	Motivazione	Note
<p>ART. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:</i> (..) g) <i>“pertinenti persone fisiche o giuridiche”</i>: <i>persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a</i></p>	<p>Aggiungere <i>medici</i> prima di <i>veterinari</i> – qui e in tutti gli articoli seguenti</p>	<p>L'art 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) Entrata in vigore dal 04/12/2021 (GU n.276 del 19-11-2021) ha stabilito che la professione è del medico veterinario. Correttamente l'art. 8 parla di medici veterinari</p>	

<p><i>qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i medici veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;</i></p> <p><i>h) “professionista degli animali”: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;</i></p> <p><i>i) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo</i></p>	<p>Non è chiaro l’ambito di attività dei professionisti degli animali e vanno quindi precisato.</p>	<p>In Italia l’ambito riservato alla professione medico veterinaria non è ad oggi definito in una norma.</p>	<p>Vedere nota all’art. 8</p>
---	---	--	-------------------------------

<p><i>limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i medici veterinari;</i></p> <p><i>m) per “ambulatori o cliniche veterinarie” di cui all’articolo 4, punto 27), lettera b), del regolamento si intendono quelli elencati nell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.</i></p>	<p>“ambulatori o cliniche veterinarie</p> <p>Sostituire con Strutture medico veterinarie</p>	<p>in coerenza con la norma richiamata. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003</p>	
<p>ART. 8</p>			

<p><i>(Delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)</i></p> <p>(..)</p> <p>4. <i>Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano</i></p>		<p>L'unica norma, per quanto datata, che elenca le prestazioni medico veterinarie è il DECRETO 19 luglio 2016, n. 165.</p> <p>Va previsto un suo aggiornamento e/o una norma che definisce <i>la competenza propria della professione del medico veterinario</i></p>	<p>Si ritiene opportuna la definizione delle attività delegabili alle persone fisiche/giuridiche, diverse dai medici veterinari al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni</p>
--	--	--	--

<p><i>le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.</i></p>			<p>DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.</p> <p>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-29&atto.codiceRedazionale=16G00177&elenco30giorni=false</p>
<p><i>ART. 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)</i></p> <p><i>1. In deroga al comma 1, l'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può</i></p>			

<p><i>incaricare più di un veterinario aziendale definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.</i></p>	<p>questa previsione genera solo sovrapposizioni di ruoli e compiti. si ritiene indispensabile un unico soggetto autorizzato ad operare per conto dell'allevatore.</p>	<p>Nella gestione di alcuni allevamenti può certamente rendersi necessario anche l'intervento di più Medici Veterinari esperti, che si occupano in modo saltuario di alcuni aspetti specifici, come l'alimentazione, la podologia, la ginecologia, la qualità delle produzioni ecc.... ma questi professionisti non coincidono con il ruolo del Veterinario Aziendale definito dal MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2017 Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale</p>	<p>Vale la pena di ricordare che ClassyFarm è inserito nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ad aree di valutazione (biosicurezza; benessere animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci antimicrobici; lesioni rilevate al macello). Si tratta di uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta all'antimicrobico resistenza e rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, ma nello stesso tempo offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all'eccellenza.</p> <p>L'allevatore, in qualità di Operatore del settore alimentare (OSA) nel designare per il proprio allevamento il Veterinario Aziendale con atto formale, tramite l'allegato 3 del DM. 07/12/2017, gli conferisce al contempo anche il ruolo di interlocutore unico con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, risulta evidente l'importanza di avere un riferimento unico e facilmente raggiungibile soprattutto in caso di emergenze sanitarie.</p> <p>Il Veterinario aziendale rappresenta pertanto l'interfaccia tra operatore e autorità competente</p>
--	--	--	--

			anche nella gestione delle emergenze sanitarie e affianca e supporta l'allevatore nelle scelte strategiche di gestione dell'allevamento per migliorare le condizioni di sanità e benessere animale
<i>a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it";</i>	È estremamente importante che la designazione del Veterinario Aziendale sia associata all'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN).		Il Veterinario Aziendale inserisce i dati dell'autocontrollo e delle visite di sanità animale in Classyfarm, un sistema elettronico nato nel 2017, presentato come bozza operativa nel luglio 2018, implementato anche con la collaborazione FNOVI dal maggio 2019 ma, ad oggi purtroppo non ancora ultimato, tanto da prevedere una proroga di ulteriori 24 mesi dell'utilizzo di registrazioni cartacee.
<i>le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento</i>		Per definire la frequenza e le modalità della visita di sanità animali, la FNOVI, condivide pienamente quanto la Federazione Veterinari Europei (FVE) ha pubblicato in merito, ovvero indicazioni molto chiare e circostanziate riguardanti tutti i tipi di allevamenti di animali produttori di alimenti precisando anche che il rapporto tra allevatore e Medico Veterinario Aziendale debba essere di tipo one - on - one contract.	https://fve.org/cms/wp-content/uploads/061-AHL-visits_adopted.pdf

		<p><u><i>Le visite veterinarie regolari hanno un grande impatto sul benessere degli animali e sull'efficienza economica, oltre che sulla riduzione dell'uso di antibiotici e sulla sostenibilità.</i></u></p> <p><u><i>Lo dimostrano i Paesi che già attuano visite sanitarie regolari.</i></u></p>	
--	--	---	--

CAMERA DEI DEPUTATI
N.383

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (383)

(articoli 1 e 14, commi 1 e 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53)



Trasmesso alla Presidenza il 6 maggio 2022

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

TESTO	Azione proposta	Motivazione	Note
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; (..)	Aggiungere artt. 7 e 41	Nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione sono stati introdotti il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E' stato inoltre inserito un principio di tutela degli animali, È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in	Fonte: https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html

		materia di esercizio dell'iniziativa economica.	
<p>ART. 1 <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i></p> <p>a) Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.</p> <p>b) Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:</p>	<p>Più opportuno utilizzare le definizioni contenute nel decreto</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL</p>	<p>L'ambito dell'atto comprende anche specie animali che rientrano in altre norme già in vigore; ad esempio, quelle</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230</p> <p>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;</i> 	<p>TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DECRETO 19 gennaio 2015 Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992.</p> <p>Sostituire la parte evidenziata con "Strutture medico veterinarie"</p>	<p>finalizzate alla protezione della biodiversità (specie invasive aliene). Peraltro, citate nelle considerazioni</p> <p>Ai sensi dell'accordo Stato Regione sulle strutture medico veterinarie sono previsti anche studi, ospedali e pronto soccorsi che verrebbero esclusi citando</p>	<p>CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DELIBERAZIONE 26 novembre 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle</p>
--	---	--	--

		solo ambulatori e cliniche.	prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. (GU Serie Generale n.297 del 23-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 195)

<p>ART. 3 <i>(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:</p> <p>a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;</p> <p>b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;</p>	<p>Aggiungere ... ambiente di provenienza</p>	<p><i>Ambiente naturale</i> è definizione equivocabile che potrebbe vanificare le finalità della norma. Va quindi precisato che si tratta dell'ambiente di provenienza o nascita dell'animale.</p>	
--	---	--	--

<p>c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;</p> <p>d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;</p> <p>e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;</p> <p>f) agli insetti;</p>	<p>Non è nota la motivazione per l'esclusione degli insetti. Vanno previsti anche perché vettori di agenti patogeni.</p>		
<p>ART. 4 <i>(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità</p>			

<p>pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. (..)</p>	<p>Aggiungere dopo specie selvatica <i>esotica</i>.</p>	<p>Anche alcune specie esotiche possono essere pericolose etc. Inoltre tutti gli articoli fanno riferimento alle specie esotiche e selvatiche.</p>	
<p>ART. 5 <i>(Elenco delle specie di animali da compagnia)</i></p> <p>.. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del</p>	<p>Si auspica che l'elenco venga stilato tenendo conto delle</p>	<p>Individuare i criteri per stilare l'elenco potrebbe</p>	<p>Utilizzando il Sistema AIDA Tariffa doganale d'uso integrata è possibile individuare i codici e quindi estrapolare i dati relativi al commercio di animali.</p>

<p>ART. 6 <i>(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)</i></p> <p>1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p>		
<p>ART. 7 <i>(Disposizioni per detentori)</i></p> <p>1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei</p>		

<p>del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.</p>	<p>soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p> <p>Va esplicitato anche qui il divieto di riproduzione</p>		
---	---	--	--